

\*\*\*\*\*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2022 del 16 DIC. 2011

**DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI**

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Rimborso spese legali al Dott. Salvatore Distefano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 16 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:  
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo  
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario  
e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che il Dott. Salvatore Distefano, nella qualità di dirigente medico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Vittoria, richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 5101/2010 RGNR avviato a suo carico nella predetta qualità per il reato p.e.p. dall'art. 589 c.p. e conclusosi con decreto di archiviazione del GIP Tribunale di Ragusa del 31.10.2011 motivata in ordine alla insussistenza di elementi utili a sostenere l'accusa in giudizio sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità;

**VISTO** l'art. 25 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza sanitaria non medica, professionale tecnica ed amministrativa, nonché l'art. 25 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., che prevedono:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltosi da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987.

**VISTE** le circolari di servizio n.113 del 1.2.2000 e n.653/Dir. Gen del 26.4.02 della confluita AUSL 7 cantanti le disposizioni emanate dall'Azienda in materia, che limitano il rimborso delle spese legali per i dipendenti al minimo delle tariffe vigenti;

**VISTA** la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, il decreto di archiviazione la parcella e 332/2011 dell'Avv. Giorgio Assenza che risulta redatta in conformità ai minimi tariffari vigenti previsti dalla tabella C- Penale del D.M. 127/2004;

**CONSIDERATO** che, in applicazione delle suddette disposizioni, la pretesa di rimborso del Dott. Salvatore Distefano può essere accolta poiché non sussiste conflitto di interessi con l'Azienda, la vicenda penale attiene allo svolgimento di compiti istituzionali e la pretesa di rimborso è contenuta nel minimo tariffario;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al rimborso per i seguenti importi:

- €. 2.207,63 per diritti, onorari e spese imponibili;
- €. 150,00 per spese vive;
- €. 82,31 per 4% C.P.A.
- €. 449,39 per 21% i.v.a.
- **TOTALE = €. 2.739,33;**

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. Salvatore Distefano, dirigente medico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Vittoria per la propria difesa in un giudizio penale, meglio descritto in narrativa, limitatamente al rimborso degli onorari fatturati dal legale;
- Per l'effetto, liquidare e pagare a rimborso al Dott. Salvatore Distefano la allegata fattura dell'Avv. Giorgio Assenza, prodotta dall'interessato, per l'importo di Euro 2.739,33 autorizzandone la relativa spesa a gravare sul conto di costo \_\_\_\_\_

DIP 4030/11

Data _____	Esercizio <u>2011</u>		
Importo	Autorizzato <u>107.1956/11</u>	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			